

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 04195/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4195 del 2020, proposto da:

Volino Pasqualina Azienda agricola, con sede in Taurano (AV) alla Piazza Freconia n. 4, in persona della titolare sig.ra Pasqualina Volino, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Costanza e Adriano Garofalo, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Niceforo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

De Donato Federica, titolare dell'omonima azienda agricola, non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

del Decreto Dirigenziale n. 157 del 3 agosto 2020 della Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali, recante approvazione della Graduatoria

Unica Regionale definitiva relativa al PSR CAMPANIA 2014/2020, Progetto Integrato Giovani, Tipologia di intervento 4.1.2 - 6.1.1, e dei relativi elenchi che ne formano parte integrante e sostanziale nella parte in cui colloca la domanda della ricorrente alla posizione n.452 (con punteggio di 68/100) dell'elenco delle domande di sostegno ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria (Allegato C) anziché nell'elenco (con punteggio 77/100) delle domande ammissibili e finanziabili (Allegato B), anch'esso impugnato nei limiti d'interesse; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; e per il riconoscimento del diritto all'ammissione al beneficio richiesto con inserimento della domanda nell'elenco di quelle ammissibili e finanziabili.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore per l'udienza di trattazione del ricorso nel merito del giorno 27 aprile 2021 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 6, co. 1, lett. e), del D.L. n. 44/2021, e al D.P.C.S. del 28.12.2020 - il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti gli avvocati Costanza e Garofalo;

Premesso che, con l'ordinanza del 27/11/2020 n. 2209 di accoglimento dell'istanza cautelare:

a) è stato ravvisato che *“non appare infondata la censura relativa alla decurtazione di 9 punti effettuata in sede di revisione senza darne comunicazione all'interessata, attesa la portata generale dell'obbligo ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 per ogni procedimento di autotutela, specificamente dettato nella procedura di cui trattasi”*;

b) per l'effetto, è stato *“ordinato alla Regione Campania di procedere alla valutazione della domanda del ricorrente, comunicando il preavviso di diniego con*

*l'indicazione delle ragioni, consentendo la presentazione di controdeduzioni e dando ragione nella motivazione finale dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni";*

Rilevato che non risulta che la Regione vi abbia provveduto;

Preso atto che la parte ricorrente non ha provveduto all'integrazione del contraddittorio, che era stata stabilita in caso di esito favorevole del riesame (che, come detto, non risulta effettuato);

Considerato che la definizione nel merito della controversia esige la completezza del contraddittorio, in relazione alla pretesa fatta valere all'inserimento della domanda nell'elenco di quelle ammissibili e finanziabili con l'attribuzione del maggior punteggio reclamato (p. 77);

Considerato pertanto che è necessario rinnovare l'ordine di integrazione del contraddittorio con la fissazione di un nuovo termine alla parte per procedervi, con le modalità e nei termini stabiliti con la suindicata ordinanza cautelare, modificata sui seguenti punti:

- 1) l'integrazione del contraddittorio andrà effettuato entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria del deposito della presente ordinanza ai difensori della parte ricorrente o a uno di essi, nei confronti dei soggetti inclusi nell'allegato B (domande ammissibili e finanziabili), che sarebbero superati nell'elenco medesimo per effetto del punteggio complessivo reclamato, secondo le modalità già dettate con l'ordinanza del 27/11/2020 n. 2209;
- 2) a modifica di quanto indicato nell'ordinanza, nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale non occorrerà inserire l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati, ma <<l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, con l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati>>;

Ritenuto conclusivamente che:

A) va ordinato alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio, nel termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria del

deposito della presente ordinanza ai difensori della parte ricorrente o a uno di essi, nei confronti dei soggetti indicati, con le modalità già stabilite con l'ordinanza del 27/11/2020 n. 2209 e con la modifica di cui innanzi;

B) per il prosieguo va fissata l'udienza pubblica dell'11 gennaio 2022, riservata ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza):

a) ordina alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio, nel termine e con le modalità e precisazioni illustrate;

b) rinvia per l'ulteriore trattazione del ricorso nel merito all'udienza pubblica dell'11 gennaio 2022, riservata ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 6, co. 1, lett. e), del D.L. n. 44/2021, e al D.P.C.S. del 28.12.2020 - con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore

Maria Barbara Cavallo, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Giuseppe Esposito**

**IL PRESIDENTE**  
**Anna Pappalardo**

**IL SEGRETARIO**